

**Dott. Christian Piccinato**  
**Rag. Commercialista – Revisore Legale**  
VIA MONACHE 4 - 37045 LEGNAGO VR  
Tel. 0442/28647 - E-Mail: [piccinato.chr@hotmail.it](mailto:piccinato.chr@hotmail.it)

---

Legnago, 28/05/2024

CIRCOLARE N. 2/24

Oggetto: Concordato preventivo biennale

**1 PREMESSA**

Attraverso il nuovo concordato preventivo biennale (in sigla CPB) sarà possibile fissare per un biennio (periodi d'imposta 2024 e 2025 in sede di prima applicazione), previo accordo tra il singolo contribuente e l'Agenzia delle Entrate, il reddito derivante dall'esercizio d'impresa o dall'esercizio di arti e professioni rilevante ai fini delle imposte sui redditi e IRAP. Il nuovo istituto non ha effetti, invece, sulla disciplina IVA.

**2 AMBITO SOGGETTIVO**

Possono accedere al concordato i contribuenti che applicano gli ISA, nonché quelli in regime forfetario di cui alla L. 190/2014; per i forfetari l'accordo vale solo per il periodo d'imposta 2024.

**3 REQUISITI DI ACCESSO**

Il contribuente (ISA o forfetario), con riferimento al periodo d'imposta precedente a quello a cui si riferisce la proposta di concordato (cioè il 2023 per i soggetti "solari") non deve avere debiti tributari, oppure deve aver estinto i debiti d'importo complessivamente pari o superiore a 5.000,00 euro, compresi interessi e sanzioni, derivanti da tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate o da contributi previdenziali definitivamente accertati, entro il termine per l'accettazione della proposta (15.10.24). Sono ammessi al CPB coloro che hanno debiti tributari pari o superiori a € 5.000 se oggetto di rateazione.

**4 CAUSE DI ESCLUSIONE**

Oltre alla condizione relativa ai debiti tributari, è necessario tenere conto di diverse cause di esclusione, che impediscono l'applicazione del concordato preventivo biennale.

L'accesso al nuovo istituto è infatti precluso in caso di:

- omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, per almeno uno dei tre periodi d'imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato;
- condanna per uno dei reati tributari di cui al DLgs. 74/2000 o per altri reati "economici" commessi negli ultimi tre periodi d'imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato;
- l'inizio attività nel periodo d'imposta precedente (2023 per la prima applicazione) a quello cui si riferisce la proposta.

Sono esclusi dal concordato anche i soggetti ISA per i quali opera una causa di esclusione.

## **5 DETERMINAZIONE DEL REDDITO**

In caso di adesione al CPB il reddito lordo su cui calcolare le relative imposte sarà quello concordato con l’Agenzia delle Entrate (aumentato delle differenze tra plusvalenze e minusvalenze), indipendentemente dal fatto che il reddito effettivo sarà più elevato o meno. Ovviamente dal reddito lordo così calcolato sarà possibile dedurre i contributi previdenziali e, per i non forfettari, le altre deduzioni e detrazioni.

In ogni caso, il reddito concordato, così come integrato dei componenti sopra indicati, non può essere inferiore a 2.000,00 euro.

### ***Perdite fiscali***

Per le imprese il reddito risultante a seguito delle citate variazioni dovrà essere ulteriormente ridotto per tener conto delle perdite fiscali conseguite nei periodi d’imposta precedenti.

## **5.3 VALORE DELLA PRODUZIONE NETTA**

Il concordato preventivo biennale estende i suoi effetti anche relativamente all’IRAP, ovviamente per le sole società dato che professionisti ed imprese individuali non vi sono soggetti dal 2022,

## **6 PROCEDURA DI ACCESSO**

La proposta di concordato viene formulata dall’Agenzia delle Entrate sulla base, tra l’altro, di dati che devono essere comunicati alla stessa a cura del contribuente con la dichiarazione dei redditi del 2023.

La comunicazione dei dati richiesti e la formulazione della proposta di reddito concordato e la relativa accettazione, avverranno tramite un apposito software che sarà reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate entro il 15.6.2024.

Sia per i contribuenti in regime forfettario, sia per i soggetti che applicano gli ISA, l’adesione al nuovo istituto si concretizzerà quindi con la presentazione del modello REDDITI 2024 **entro il 15.10.2024.**

Con l’accettazione della proposta formulata dall’Agenzia delle Entrate il contribuente si impegna a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e IRAP relative a tutti i periodi d’imposta oggetto di concordato.

### ***Redditi imputati per trasparenza***

L’accettazione della proposta da parte di snc, sas e studi professionali associati vincola anche i soci e gli associati.

## **6.1 RINNOVO DEL CONCORDATO**

Allo scadere del periodo oggetto di concordato l’Agenzia delle Entrate formulerà un’ulteriore proposta, relativa al biennio successivo.

## **7 EFFETTI DEL CONCORDATO**

Nel periodo oggetto di concordato i contribuenti che vi hanno aderito sono, in ogni caso, tenuti a:

- presentare le dichiarazioni dei redditi e IRAP;
- tenere la regolare contabilità e rispettare gli ordinari obblighi contabili;
- effettuare la comunicazione dei dati ISA, mediante gli appositi modelli.

## **7.1 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI**

Il calcolo dei contributi previdenziali verrà effettuato sul reddito concordato, ma è data facoltà di versarli

considerando il reddito effettivo, se superiore a quello concordato. Probabilmente i professionisti con proprie Casse di previdenza dovranno invece versare i contributi previdenziali sul reddito effettivo (tale orientamento è già stato espresso da Inarcassa, Cassa Geometri e Cassa Avvocati).

## **7.2 CIRCOSTANZE ECCEZIONALI SFAVOREVOLI**

Circostanze eccezionali (da individuare con un prossimo Decreto), determinanti minori redditi effettivi o un minor valore della produzione netta effettivo superiori al 50% rispetto a quelli oggetto di concordato, provocano la cessazione degli effetti del regime di concordato preventivo, a partire dal periodo d'imposta in cui tale differenza si verifica.

## **7.3 REGIME PREMIALE ISA**

L'adesione al concordato preventivo determina il riconoscimento dei benefici premiali ISA (tra cui esonero del visto di conformità).

## **7.4 ESCLUSIONE DA ACCERTAMENTI**

Nei periodi d'imposta oggetto di concordato i redditi d'impresa e di lavoro autonomo non potranno essere oggetto di accertamenti induttivi e presuntivi.

Resta peraltro fermo che anche i soggetti aderenti al concordato preventivo biennale potranno essere oggetto di accessi, ispezioni o verifiche, il cui esito potrebbe portare alla decadenza dal regime in esame.

## **7.5 DETERMINAZIONE DEGLI ACCONTI**

L'acconto delle imposte relative ai periodi oggetto di concordato è calcolato sulla base dei redditi concordati. Tuttavia, per il primo periodo d'imposta di applicazione del concordato (2024), se l'acconto è versato in due rate:

- la prima rata (giugno/luglio) è calcolata secondo le regole ordinarie;
- la seconda rata (novembre) è determinata dalla differenza tra l'acconto complessivamente dovuto calcolato sulla base del reddito concordato e quanto versato con la prima rata.

## **8 CESSAZIONE DEL CONCORDATO**

Il concordato preventivo biennale perde efficacia nel caso in cui:

- durante il biennio oggetto di concordato sia modificata l'attività rispetto a quella esercitata nel periodo d'imposta precedente il biennio stesso, salvo il caso in cui per la nuova attività sia prevista l'applicazione del medesimo ISA (o la nuova attività rientri in un settore al quale si applicano i medesimi coefficienti di redditività, in caso di utilizzo del regime forfetario);
- sia cessata l'attività.

La cessazione del concordato ha effetto a partire dal periodo d'imposta in cui si verificano i citati eventi.

## **9 DECADENZA DAL CONCORDATO**

A differenza delle cause di cessazione del concordato, il verificarsi di una delle seguenti cause di decadenza travolge entrambi i periodi d'imposta oggetto di concordato, a prescindere dal periodo in cui ha avuto luogo la violazione.

### **9.1 DICHIARAZIONE INFEDELE**

Costituisce causa di decadenza l'emersione a seguito di accertamento di attività non dichiarate o l'inesistenza o l'indeducibilità di passività dichiarate per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati relativamente ai periodi d'imposta oggetto di concordato o a quello precedente.

Il contribuente decade dal concordato anche nel caso di presentazione di una dichiarazione integrativa della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta precedente a quello di applicazione del concordato (2023 per i soggetti "solari") con cui si determina una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l'accettazione della proposta di concordato.

### **9.2 VERIFICARSI DI CAUSE DI ESCLUSIONE**

Il contribuente decade dal concordato preventivo biennale nel caso in cui, successivamente all'accettazione della proposta, si verifichi una causa di esclusione; si tratta, in particolare:

- della mancata presentazione delle dichiarazioni dei redditi relative ai tre periodi d'imposta precedenti a quello di applicazione del concordato;
- della condanna per uno dei reati tributari di cui al DLgs. 74/2000 o per i reati di false comunicazioni sociali, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, commessi negli ultimi tre periodi d'imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato.

### **9.3 EMERSIONE DI DEBITI TRIBUTARI**

La decadenza dal concordato preventivo si verifica anche nel caso in cui il contribuente, con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli in cui si applica il concordato preventivo biennale, non estingua i debiti tributari d'importo complessivamente pari o superiore a 5.000,00 euro, compresi interessi e sanzioni:

- per tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate;
- per contributi previdenziali definitivamente accertati (con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più impugnabili).

### **9.4 OMESSI VERSAMENTI**

Il mancato versamento delle imposte derivanti dall'adesione al concordato preventivo biennale emerso a seguito dei controlli automatizzati di cui all'art. 36-bis del DPR 600/73 costituisce causa di decadenza.

### **9.5 VIOLAZIONI DI NON LIEVE ENTITÀ**

La decadenza si verifica anche al ricorrere delle seguenti violazioni di non lieve entità:

- constatazione di violazioni che integrano reati tributari relativamente ai periodi d'imposta oggetto del concordato e ai tre precedenti;
- comunicazione inesatta o incompleta dei dati rilevanti ai fini ISA in misura tale da determinare un minor reddito o valore netto della produzione oggetto di concordato per un importo superiore al 30%;
- omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, IRAP, sostituto d'imposta e/o IVA relativamente ai periodi d'imposta oggetto del concordato;
- violazioni relative all'invio dei corrispettivi telematici o all'emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali e documenti di trasporto, contestate in numero pari o superiore a tre, commesse in giorni diversi nei periodi d'imposta oggetto del concordato;

**Dott. Christian Piccinato**  
**Rag. Commercialista – Revisore Legale**

---

- sottrazione all'ispezione e alla verifica di documenti contabili obbligatori, ovvero altri documenti, ancorché non obbligatori, dei quali risulti con certezza l'esistenza, relativi ai periodi d'imposta oggetto del concordato;
- omessa installazione o manomissione degli apparecchi per l'emissione degli scontrini fiscali e manomissione dei registratori telematici, nei periodi d'imposta oggetto del concordato.

Cordiali saluti.